

Un giorno in Senato, incontri di studio e formazione

16 dicembre 2014

RESOCONTO STENOGRAFICO

Discussione del disegno di legge n. 1 “*Modifiche ed integrazioni all’art. 612 bis del Codice penale e al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119: norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori*”

Presidenza del presidente SANTANGELO

PRESIDENTE: L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n°1 dal titolo “*Modifiche ed integrazioni all’art. 612 bis del Codice penale e al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119: norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori*”. Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

TROIANO, relatore. Onorevoli senatori! La violenza contro le donne è un'emergenza mondiale rilevata da numerose statistiche, ma non ancora sufficientemente contrastata.

Tale problema non può essere inserito esclusivamente nell'ambito della questione della sicurezza, in quanto si manifesta in forme di violenza a tutto campo: non ci sono vittime solo di stupri e di maltrattamenti fisici, ma anche di abusi psicologici a sfondo sessuale, prepotenze, molestie e ricatti economici.

Si tratta di un problema che non riguarda solo alcuni singoli Paesi: la situazione è tanto più drammatica se si riflette sul fatto che in molti Stati mancano ancora oggi leggi appropriate per combattere le varie forme di violenza che le donne subiscono.

Solo 89 Stati, su 192 facenti parte dell'ONU, hanno una legislazione sulle violenze familiari; decisamente pochi se si considera che, nel mondo, le donne assassinate in famiglia (dal marito, dal fidanzato, dall'amante) sono tra il 40 e il 70% del totale e che la violenza rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia tra i 16 e i 50 anni.

In Italia si ritiene che ogni tre morti violente, una riguardi donne uccise da un familiare.

Da fonti del ministero degli Interni e dal dipartimento di Pubblica sicurezza si evidenzia che negli anni 2006-2007 le violenze sessuali sono aumentate del 25% e che, in un solo anno, le lesioni dolose sono arrivate al 19,3%.

Ogni giorno, in media, sette donne subiscono violenze sessuali; inoltre il 44% delle donne, nell'arco della vita, è vittima di stupro o violenza grave e solo il 7,4% sporge denuncia per avere giustizia.

E' necessario, dunque, che il fenomeno delle violenze alle donne sia percepito nella sua corretta dimensione e che se ne parli, sia per far conoscere alle donne i loro diritti, sia per consentire loro di prendere coscienza della violenza che subiscono, sia per far crescere la sensibilità pubblica nei confronti del fenomeno stesso.

La legislazione internazionale, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, ha ribadito in più modi e più volte la condanna di atti discriminatori e di

violenza contro le donne. Per ultima la Convenzione di Istanbul, ratificata nel 2011, ha vincolato gli Stati che l'hanno ratificata, per la verità ancora pochi, ad adeguare la legislazione interna ai principi in essa contenuti.

A livello italiano, la normativa che condanna la violenza di genere - a partire dall'articolo 3 della Costituzione - si è evoluta costantemente, fino al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Tale legge, composta di 19 articoli, è comunemente identificata come "legge sul femminicidio", ma al femminicidio sono dedicati solo i primi 6 articoli (da art.1 a 5 bis), i quali costituiscono il Capo I, intitolato "Prevenzione e contrasto della violenza di genere".

Onorevoli Senatori! E' proprio dalla disamina di questo recente decreto che nasce la nostra proposta volta alla modifica ed anche all'integrazione di alcune disposizioni normative relative alla irrevocabilità della querela e al piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere che, già in sede di conversione, hanno suscitato dubbi e discussioni accese e che presentano tuttora delle criticità.

Tutto ciò in attesa di una legge organica e finanziata, che affronti tutti gli aspetti civili, amministrativi e penali, dalla educazione nelle scuole alla formazione degli operatori, dall'osservatorio di monitoraggio per la violenza di genere ai centri antiviolenza.

Se questo disegno di legge aprisse la strada ad un piano straordinario, esso potrà essere considerato un primo passo importante; se invece si risolvesse in una tappa emergenziale, senza avere le idee chiare e la volontà reale di proseguire, il cambiamento radicale proclamato rimarrà solo simbolico e quando si fanno solo proclami, non si costruisce.

Obiettivo di questa nostra proposta è quello di effettuare una riflessione profonda su una problematica che, per la nostra società moderna, è diventata un fenomeno pervasivo e strutturale. Riflessione che ci porta ad una considerazione molto importante: è pura illusione che le leggi siano da sole sufficienti a cambiare i costumi di una società, a modificare i comportamenti, ad arginare un fenomeno in continua crescita. E' indispensabile garantire una protezione effettiva, cosa che di fatto, molto spesso, non avviene, come si evince anche dal numero limitato di casi in cui i colpevoli vengono puniti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando è volto ad affrontare due punti del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 che, anche in sede di conversione, sono stati oggetto di accessi dibattiti e che, a nostro parere, richiedono interventi di modifiche ed integrazioni: l'irrevocabilità della querela e il piano relativo agli stanziamenti finanziari per interventi a favore delle donne vittime di violenza.

Partirei proprio da quest'ultimo punto per evidenziare la necessità di un intervento finanziario, che porti a configurare il fenomeno della violenza sulle donne come un fenomeno strutturale e non come una emergenza. In Italia i Centri antiviolenza che accolgono le donne vittime di violenza sono circa 130 e solo 64 di questi sono dotati di

una casa-rifugio, per una capacità complessiva di 395 posti letto. Essi sono finanziati soprattutto dai Comuni e dalle Regioni, ma tali stanziamenti risultano il più delle volte insufficienti.

I costi relativi ai centri antiviolenza riguardano: il personale assunto per l'assistenza alle vittime; l'assistenza psicologica specialistica; la formazione del personale dipendente e volontario; il rimborso spese per le donne vittime di violenza ospitate nelle case-rifugio; l'uso dei locali, affitti ed utenze varie.

I finanziamenti sono inadeguati e insufficienti alla gestione dei servizi minimi offerti dai centri. Inoltre, i flussi di tali finanziamenti sono incostanti e distribuiti in maniera non omogenea in tutta Italia. Considerato che la violenza sulle donne non è una emergenza temporanea, ma un fenomeno radicato e in aumento nella nostra società, ritengo indispensabile stabilire un finanziamento fisso e costante a cui possano accedere le istituzioni addette a fornire assistenza alla vittime; a tal fine i cittadini possono destinare attraverso la dichiarazione dei redditi una quota obbligatoria uguale al 2 per 1000 per l'istituzione di un fondo di solidarietà, da utilizzare per le vittime di violenze; oltre ad incrementare le misure finanziarie previste dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per noi assolutamente insufficienti a conseguire le finalità indicate. I nuovi stanziamenti previsti dal disegno di legge presentato possono trovare parziale copertura con un intervento di razionalizzazione di spese già impegnate e con un piano volto all'eliminazione degli sprechi esistenti in tantissimi settori della amministrazione pubblica. Già così si determinerebbe un notevole incremento di risorse finanziarie da destinare allo scopo, senza però rinunciare ad un ulteriore aumento di risorse finanziarie che risulta comunque necessario. Solo in tal modo verrebbe riconosciuto un ruolo alle case e centri antiviolenza, quali luoghi nei quali non solo possa trovare tutela ed assistenza la vittima di violenza, ma si possa trovare anche solidarietà ed accoglienza per i figli minori delle stesse donne, a prescindere dalla loro cittadinanza, fede o razza; si potrebbero realizzare campagne di prevenzione e sensibilizzazione a partire dalle scuole, volte a formare gli studenti attraverso un'educazione alla relazione e alla promozione di un rapporto rispettoso tra i sessi; finanziare corsi di formazione specifica e mirata per tutti gli operatori che accolgono, sostengono e soccorrono le donne vittime di abusi, quali operatori sanitari, legali, psicologi, forze di polizia e assistenti sociali.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Esposito. Ne ha facoltà.

ESPOSITO. Signor Presidente, signor Rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei fare alcune precisazioni in risposta a quanto affermato dal senatore Ferrara. L'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, pur prevedendo che all'attuazione delle disposizioni in esso contenute si provveda mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa comunque salve le disposizioni che prevedono un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per il 2013, ed anche uno stanziamento di pari entità sia per il 2014 che per il 2015. Queste risorse impiegate in modo programmato possono, insieme ad una razionalizzazione dei servizi già esistenti sul territorio, essere sufficienti a conseguire gli obiettivi che nello stesso articolo sono individuati. Non sempre la misura dei finanziamenti determina la riuscita di un progetto, ma quasi sempre è la qualità del loro impiego che ne determina il successo.

In un momento di difficoltà economica e finanziaria come quello attuale sarebbe più opportuno, a mio avviso, operare per rendere efficienti gli strumenti già esistenti rafforzando, per esempio, la rete territoriale di contrasto, attraverso protocolli di intesa tra soggetti istituzionali, quali Province, Comuni, aziende sanitarie, senza gravare ulteriormente sulle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Gagliardi. Ne ha facoltà.

GAGLIARDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi: la irrevocabilità della querela rimane, ancora, un punto di forza della legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, pur se mitigato da due correttivi frutto di un serrato dibattito. In virtù del primo correttivo, la querela per *stalking* è comunque irrevocabile nei casi più gravi. Grazie al secondo, “la remissione della querela può essere soltanto processuale”, cioè resa dinanzi al giudice, evidentemente ritenuto il solo idoneo a verificare la volontarietà della remissione, come non condizionata da minacce, pressioni, ricatti. Secondo noi la innovazione sulla irrevocabilità della querela per i casi più gravi di atti persecutori rischia di essere controproducente, perché introduce un elemento di rigidità in una fattispecie che finora ha legato la sua fortuna, quanto al numero delle denunce, proprio alla duttilità e leggerezza con cui il legislatore nel 2009 aveva voluto strutturarla e caratterizzarla.

Siamo certi che le donne continueranno a querelare gli atti persecutori anche quando sapranno che il susseguente procedimento penale non sarà più nella loro disponibilità e non saranno più libere di ritirarsi?

La nostra finalità, oggi, è quella di estendere la revocabilità della querela anche se si è in presenza di gravi minacce ripetute; essendoci già la revocabilità negli altri casi. Ciò al fine di garantire la libera determinazione e consapevolezza della vittima. Infatti, l'irrevocabilità della querela potrebbe determinare, secondo noi alcune conseguenze negative per la vittima:

1. esporre la donna a maggiore pericolo se lo Stato non è in grado di proteggerla;
2. comportare una riduzione del numero delle denunce, dal momento che le donne, avendo paura di non poter più tornare indietro, tenderebbero a denunciare di meno rispetto a prima;
3. generalmente, le donne tendono a rimettere la querela a causa delle lungaggini processuali, che determinano tempi troppo lunghi tra il momento della denuncia e quello della decisione definitiva.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il senatore Maravita. Ne ha facoltà.

MARAVITA. Signor Presidente, signor Rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio dissenso alla modifica dell'art.612-bis quarto comma del codice penale.

Secondo me le prime due obiezioni fatte a sostegno della tesi a favore dell'irrevocabilità della querela, pur sembrando sensate, hanno più l'aria di supposizioni che non di effetti

concretamente verificati.

L'irrevocabilità della querela non mina, a mio avviso, l'autodeterminazione della vittima. Non si tratta di conciliare autonomia e sostegno, ma si tratta di una forma di tutela per la violazione di diritti umani. Inoltre, dobbiamo tener conto anche che è proprio la revocabilità della querela ad esporre il più delle volte la denunciante a pressioni, intimidazioni e violenze, affinché la querela sia ritirata.

Sono a favore dell'irrevocabilità della querela dal momento che è necessario prendere una posizione che dia piena attuazione alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, che sostiene l'irrevocabilità della querela come principio fondante.

Possiamo quindi concludere che il principio base è che la violenza sulla donna è violazione dei diritti umani. Non si tratta di autodeterminazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

TROIANO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi: dalla discussione sulle modifiche al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 e all'art. 612bis del c.p. sottoposte al vaglio della Commissione risulta conseguente una prima considerazione: la necessità di coinvolgere l'intera collettività in un momento di confronto democratico per la stesura di una legge di ampio respiro, che affronti la problematica della violenza sulle donne, così come la natura strutturale del problema merita. Per contrastare un fenomeno di tale portata bisogna uscire, infatti, dalla logica della emergenza, della straordinarietà che è richiesta dalla Costituzione per i decreti-legge. Detto questo, che sembra emergere come linea conduttrice della proposta esaminata, veniamo ai due punti precedentemente illustrati dai senatori Ferrara) e Gagliardi.

Per quanto riguarda gli stanziamenti finanziari a favore di strutture di accoglienza per le donne vittime di violenza, sarebbe opportuno realizzare una rilevazione dei bilanci dei centri antiviolenza, per stabilire i tetti di spesa necessari a gestire con flussi di cassa di entrata continui e costanti, definendo criteri omogenei per la determinazione delle spese destinate agli operatori. Le attività di prevenzione e cura portate avanti dagli attori impegnati nel sostegno alle donne vittime di violenza sono un investimento che produce benefici sociali ed economici importanti, pertanto vanno sostenute da risorse pubbliche in modo continuativo e significativo.

Per quanto riguarda la volontà di rendere la querela revocabile in tutti i casi di *stalking*, gravi e meno gravi, essa mi trova pienamente favorevole visto che la irrevocabilità della querela non è uno strumento capace di risolvere il problema della violenza sulle donne, come ha rilevato il senatore Gagliardi in precedenza.

Come ulteriore considerazione non si avrebbe più, o sarebbe molto difficile, avere nelle famiglie la possibilità di riconciliazione, acuendosi il conflitto con il maltrattante. Sostanzialmente, alla donna che esterna di aver subito violenza si finisce per imporre se e quando recidere la relazione violenta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BIONDILLO, *rappresentante del Governo*. Signor Presidente, onorevoli senatori: come rappresentante del Governo, prendendo atto delle argomentazioni e delle motivazioni prospettate, sia dai senatori Ferrara e Gagliardi che dal relatore Troiano a fondamento di tale discussione, esprimo il mio parere favorevole a curare l'attuazione di tale disegno di legge, soprattutto nella parte relativa all'aumento degli stanziamenti finanziari richiesti nel disegno.

Certo, in un momento di profonda crisi economica, come quello che sta attraversando il nostro Paese, non sarà facile trovare le coperture finanziarie per gli incrementi di spesa previsti dal nuovo disegno di legge ma, considerando gli obiettivi da conseguire come prioritari per una società civile e moderna, ritengo che il Governo debba farsi carico di tutti gli sforzi possibili per una concreta reperibilità di nuove risorse, per la realizzazione di un piano di intervento coordinato, efficiente e risolutivo a lungo termine, che non si risolva solo con misure formali, non certamente incisive se non accompagnate da strumenti concreti di sostegno e difesa delle donne.

Anche l'altro punto trattato penso sia degno di un'attenta riflessione e di giusti approfondimenti, ma non ritenendolo prioritario, mi rimetto quindi alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'art. 1

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'art. 2 al quale sono stati presentati emendamenti. Invito i rispettivi presentatori ad illustrarli.

PANNO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.1 presentato a mia firma è volto a modificare l'art. 2 primo comma, sostituendo al termine "obbligatorio" il termine "volontario".

L'aspetto finanziario rappresenta, come sempre, quello più delicato da affrontare per ogni provvedimento che si intenda assumere in sede legislativa.

Premesso che l'aumento degli stanziamenti richiesti dall'art. 2 del disegno di legge proposto risulta sacrosanto per avviare una politica di intervento efficace, duratura e a lungo termine, mi preme fare un'osservazione che rappresenta, poi, il motivo di fondo dell'emendamento da me presentato.

L'art. 2 al primo comma prevede l'istituzione di un contributo obbligatorio del 2 per mille da prelevare sulla dichiarazione dei redditi dei cittadini che, soprattutto in questo periodo di profonda crisi economica, si ritroverebbero a dover subire un aumento della pressione fiscale, già abbastanza elevata nel nostro Paese. Gli effetti di tale aumento si riverserebbero inevitabilmente sui consumi già molto bassi in periodo di recessione economica, non favorendo la ripresa necessaria in questo momento.

DELLA ROCCA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi; l'emendamento 2.2 presentato a mia firma è volto a modificare l'articolo 2 comma 3, sostituendo alla percentuale indicata del 10% quella del 20% e,

conseguentemente, a sostituire la percentuale del 30%, indicata al comma 6, con quella del 20%.

Il piano straordinario predisposto dal disegno di legge presentato mi trova pienamente d'accordo in riferimento all'entità dei finanziamenti richiesti, che senza dubbio garantirà azioni omogenee sul territorio nazionale, soprattutto in riferimento alla realizzazione di nuove strutture di accoglienza per le vittime di violenza.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione delle risorse finanziarie prospettata dall'art. 2, essa non risulta, dal mio punto di vista, equilibrata. Per rispettare lo spirito del provvedimento proposto è indispensabile incrementare gli interventi di prevenzione e di sensibilizzazione, che devono essere sostenuti economicamente, implementando l'educazione delle nuove generazioni a una rappresentazione rispettosa della dignità femminile.

La violenza non è un fatto residuale, ma attiene a profonde motivazioni culturali che vanno scardinate contrastando quegli stereotipi che ne sono alla base.

PRESIDENTE. Invito il relatore Troiano e il rappresentante del Governo Biondillo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'art.2.

TROIANO, *relatore*. Le riflessioni espresse dal senatore Panno e dal senatore Della Rocca in merito agli emendamenti all'art. 2 del disegno di legge proposto, sotto molti aspetti, mi trova d'accordo.

In riferimento all'emendamento 2.1 posso affermare che, anche se le finalità di tale contributo obbligatorio sono decisamente apprezzabili e rivolte alla realizzazione di un piano concreto, efficace e a lungo termine per la protezione delle donne che subiscono violenza, non si può non riflettere sulle conseguenze che tale provvedimento potrebbe avere nel campo economico.

Dall'altro canto, perché un contributo volontario possa giungere alla formazione di un fondo di solidarietà di tale entità da determinare interventi efficaci in una materia tanto importante e delicata per un Paese civile e moderno, servirebbe una campagna di forte sensibilizzazione sul tema, anch'essa realizzabile solo con un consistente impiego di risorse pubbliche.

Tutto ciò, nonostante qualche perplessità, mi trova favorevole a tale emendamento.

In riferimento all'emendamento 2.2 presentato dal senatore Della Rocca mi sento di esprimere parere favorevole, viste le motivazioni espresse a suo fondamento.

BIONDILLO, *rappresentante del Governo*. Senza dubbio le prospettazioni espresse dal senatore Panno sull'emendamento presentato all'art. 2 primo comma del disegno di legge proposto, diventano per me spunto di profonda riflessione.

Come ho già affermato nel mio precedente intervento, il Governo si farà senz'altro carico di tutti gli sforzi possibili volti alla reperibilità delle risorse necessarie, soprattutto con un piano di razionalizzazione delle spese già esistenti e con un incremento di spese, finanziato anche dalla eliminazione di sprechi, così come il disegno di legge indica.

Per quanto riguarda invece l'istituzione di un fondo di solidarietà a difesa delle donne

vittime di violenza, esprimo parere favorevole all'emendamento presentato che lo collega ad un contributo volontario e non già obbligatorio come l'art. 2 primo comma prevede.

In riferimento all'emendamento 2.2 presentato dal senatore Della Rocca mi sento di uniformarmi al parere espresso da relatore Troiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Panno.

E' approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 presentato dal senatore Della Rocca.

E' approvato.

“Passiamo alla votazione finale”

NUZZO, *capogruppo di maggioranza*. “Domando di parlare per dichiarazione di voto”

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NUZZO, *capogruppo di maggioranza*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi; votare a favore delle modifiche all'art.612bis c.p. e al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 proposte nel disegno di legge presentato e discusso oggi significa, secondo me e secondo il gruppo che rappresento, affrontare un primo passo verso una più efficace e concreta politica di intervento nei confronti delle donne vittime di violenza.

Le modifiche richieste sembrano portare nella direzione giusta la *ratio* di una normativa che senza dubbio appare ancora incompleta e inadeguata a regolamentare una materia tanto importante e delicata.

La giusta *ratio* che consideri la donna una artefice delle sue decisioni e che trovi le istituzioni pubbliche pronte a sostenerla, proteggerla, aiutarla nelle difficoltà, invece di attribuire priorità alle logiche istituzionali repressive rispetto alla libertà femminile e ai suoi impervi tracciati.

L'approvazione di tali modifiche rappresenta un primo passo verso una visione del problema più adeguata, verso una nuova stagione delle relazioni, in cui sia rivalutata la presenza appropriata della donna in tutti gli ambiti della società e sia valorizzato il ruolo e la soggettività femminile, promuovendo una rappresentazione rispettosa della dignità femminile.

VERDICCHIO, *capogruppo di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

VERDICCHIO, *capogruppo di minoranza*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi; votare a favore delle modifiche all'art. 612bis c.p. e al

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 proposte nel disegno di legge presentato e discusso oggi significa, secondo me e secondo il gruppo che rappresento seguire una logica errata, una logica che non pone la donna al centro della discussione, rendendola protagonista, ma acuendo le sue fragilità e debolezze.

Le modifiche richieste non risolvono in modo organico e strutturale il problema e nello stesso tempo non incidono efficacemente nell'immediato. L'emergenza c'è e va affrontata ora, con rimedi che rendano più concreto e rapido l'intervento normativo.

Uscire adesso dalla logica dell'emergenzialità non aiuta certo le donne a trovare maggiore tutela ed effettiva protezione nell'immediato così come nel futuro. Ribadisco, quindi, che, senza voler escludere la necessità di un successivo dibattito parlamentare che possa coinvolgere tutte le forze politiche per migliorare gli strumenti volti a difendere la donna da ogni forma di violenza, sarebbe opportuno lasciare invariati gli articoli in questione, che comunque garantiscono un intervento dello Stato a breve termine a tutela di soggetti deboli e in situazioni di difficoltà.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1 “Modifiche ed integrazioni all'art. 612 bis del Codice Penale e al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge con modificazioni dalla 15 ottobre 2013, n. 119 “Norme in materia di maltrattamenti,violenza sessuale e atti persecutori.”

Colleghi vi ringrazio per la collaborazione. La seduta è tolta.